

**A TUTTI I CLIENTI****Alla cortese attenzione del Responsabile****CIRCOLARE N. 4/2024****Oggetto: Rinnovo ccnl Studi Professionali**

Il 16 febbraio 2024 è stata siglata la ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Studi professionali (Codice CNEL H442).

L'Accordo prevede importanti novità economiche e normative; tra le novità economiche si segnala un incremento retributivo a regime corrispondente a 215,00 euro mensili per il terzo livello (da riparametrare per gli altri livelli) e un importo a titolo di una tantum pari ad euro 400,00, di cui la prima tranche sarà erogata a maggio 2024.

Di seguito una sintesi delle novità.

**PROGRESSIONE AUMENTI RETRIBUTIVI**

	<b>MINIMO TABELLARE DAL 01/03/2024</b>	<b>MINIMO TABELLARE DAL 01/10/2024</b>	<b>MINIMO TABELLARE DAL 01/10/2025</b>	<b>MINIMO TABELLARE DAL 01/12/2026</b>
Quadri	2.281,51	2.345,02	2.408,53	2.373,25
1°	2.018,99	2.075,19	2.131,39	2.100,18
2°	1.758,66	1.807,61	1.856,56	1.829,37
3°S	1.631,29	1.676,70	1.722,11	1.696,89
3°	1.616,37	1.661,37	1.706,37	1.681,37
4°S	1.567,44	1.611,07	1.654,70	1.630,47
4°	1.511,28	1.553,35	1.595,42	1.572,05
5°	1.406,48	1.445,63	1.484,78	1.463,04

**UNA TANTUM**

L'Accordo prevede la erogazione di un importo, a titolo di una tantum, a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL - avvenuta il 31 marzo 2018 - e la sottoscrizione del rinnovo. Tale importo è pari ad euro 400,00 per ogni livello di inquadramento, spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del CCNL (16.02.2024) e verrà erogato in due tranches:

- 200,00 euro al 01 maggio 2024
- 200,00 euro al 01 maggio 2025

L'importo può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare. Le somme erogate sono da considerarsi omnnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai finidel computo del TFR.

Tali importi dovranno essere riparametrati in base ai mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 01 aprile 2018 - 01 marzo 2024, considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni, nonché, per i lavoratori a tempo parziale, sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

### **CONGEDO DI MATERNITÀ**

Per gli eventi verificatisi a partire dal 01 gennaio 2025 l'indennità di maternità corrisposta dall'INPS verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile lorda cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

### **BILATERALITÀ**

Dal 01.03.2024 il contributo unificato alla bilateralità (CADIPROF ed EBIPRO) sarà pari a 29,00 euro per dodici mensilità (attualmente è pari a euro 22,00), di cui 2,00 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore.

### **PERMESSO PER LA PREVENZIONE**

Istituito un permesso per la prevenzione, riconosciuto, sotto forma di permesso retribuito, ai lavoratori dipendenti e della durata di una giornata lavorativa per ogni anno di vigenza contrattuale.

Il permesso dovrà essere fruito nell'anno di maturazione per effettuare le attività di prevenzione previste dal piano sanitario di CADIPROF. Il lavoratore dovrà fornire la prova dell'avvenuta attività di prevenzione. In caso di mancata fruizione, il permesso non è indennizzabile.

In caso di mancata adesione alla bilateralità di settore, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare gli importi sostenuti dal lavoratore per lo svolgimento delle attività di prevenzione.

## **CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: PERIODO DI PROVA**

Fatti salvi futuri interventi normativi, qualora il rapporto di lavoro sia stipulato a termine e per una durata inizialmente stabilita inferiore a 10 mesi, la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

- Qualifica Quadri e I Livello 60 giorni di calendario
- II, III Super e III Livello 40 giorni di calendario
- IV Super e IV Livello 30 giorni di calendario
- V Livello 20 giorni di calendario

Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi la durata massima del periodo di prova è ridotta alla metà rispetto ai periodi sopra indicati.

In caso di rinnovo del contratto a termine per le stesse mansioni svolte nel primo contratto non è consentita la stipulazione di un patto di prova

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento.

**PBK srl**

**Milano, lì 20 marzo 2024**